

## **Decreto 07.01.2005 “Norme tecniche procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d’incendio”**

L’entrata in vigore del Decreto 07.01.2005 (Ministero dell’Interno), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 04.02.2005, recependo la norma UNI EN 3/7:2004, abroga il D.M. 20.12.1982, che regola la classificazione e l’omologazione degli estintori portatili d’incendio, permettendo così all’Italia di allinearsi alle regole europee in materia.

In questo modo è liberalizzato, anche in Italia, il commercio degli estintori costruiti secondo le regole elaborate nell’ambito della Comunità Europea.

Il Decreto in oggetto entra in vigore il giorno 03.08.2005; dopo quella data potranno essere espletate le procedure per l’ottenimento delle omologazioni, da parte dei produttori italiani, e per l’ottenimento delle commercializzazioni, da parte dei produttori esteri.

Le novità più significative sono contenute nei seguenti articoli:

- Art. 1 - E’ confermato il rispetto della direttiva 97/23/CE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 93 del 25.02.2000, relativamente ai rischi legati alla pressione (normativa PED).
- Art. 2 - La norma UNI EN 3/7:2004 sostituisce il Decreto M.I. del 20.12.1982 nelle procedure di valutazione degli estintori portatili; alla Direzione Centrale di VVF spetta la cura degli adempimenti per il rilascio dei certificati di prova.
- Art. 3 - Tra le definizioni delle terminologie indicate (omologazione, prototipo omologato, produttore, laboratorio, certificato di prova), spiccano due termini **che sono importanti per l’utente**:
- Dichiarazione di conformità: dichiarazione rilasciata dal Produttore, attestante la conformità dell’estintore acquistato al prototipo depositato, riportante i dati di marcatura indicati nella norma UNI EN 3/7 al punto 16, fig. 2 e l’anno di costruzione, il numero di matricola ed il codice costruttore punzonati sull’estintore.
  - Libretto uso e manutenzione: documento fornito con l’estintore, riportante le seguenti informazioni: modalità ed avvertenze d’uso; periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi; dati tecnici relativi a pressione d’esercizio, carica nominale, tipologia estinguente, tipologia propellente, coppia di serraggio gruppi valvola e tipologia di controllo; elenco parti di ricambio; avvertenze del produttore.

- Art. 4 - Ribadisce:
- L'obbligo del produttore e del manutentore al mantenimento della conformità dell'estintore al prototipo depositato in tutte le sue fasi di vita.
  - L'obbligo dell'utente al mantenimento in efficienza dell'apparecchiatura con manutenzione effettuata da personale esperto, con l'applicazione delle procedure richieste dalla norma UNI 9994.
  - L'obbligo dell'utente alla conservazione della dichiarazione di conformità, per gli accertamenti da parte dei competenti organi di controllo.
- Art. 8 - Indica le responsabilità del produttore, che deve:
- Garantire la conformità della produzione al prototipo approvato.
  - Impiegare materiali conformi alla direttiva 97/23/CE D. Lgs. N. 93 del 25.02.2000.
  - Emettere la dichiarazione di conformità.
  - Punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola (progressivo) ed il codice del costruttore.
- Art. 9 - Precisa che il Ministero, per mezzo del Corpo Nazionale dei VVF, effettua i controlli a campione presso i produttori, i grossisti, gli importatori ed i commercianti; con apposito decreto saranno stabiliti i costi legati alle operazioni di verifica.
- Art. 10 - L'omologazione ha validità quinquennale, non è rinnovabile nel caso di annullamento e decade automaticamente se l'estintore subisce una modifica o se entra in vigore una nuova normativa, che annulla o modifica quella vigente. L'annullamento dell'omologazione, con conseguente divieto d'immissione dell'estintore sul mercato, è generata da non conformità del materiale prodotto, rispetto al prototipo depositato.
- Art. 11 - Stabilisce che:
- La commercializzazione degli estintori portatili approvati ai sensi del DM del 20.12.1982 è consentita fino alla scadenza dell'approvazione e comunque entro il 04.02.2007.
  - Gli estintori portatili approvati ai sensi del DM del 20.12.1982, possono essere utilizzati per 18 anni, calcolati dalla data di produzione punzonata sul serbatoio; di conseguenza, alla scadenza del 18° anno, devono essere rimossi dal mercato.

- Art. 12 - Ricorda il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, nel caso di dismissione dei componenti dell'estintore, e ricorda che gli estinguenti devono essere conformi alle normative riguardanti la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute degli utilizzatori.
- Elenca tutti i decreti abrogati cominciando dal DM del 20.12.1982 e successive modifiche.
  - Stabilisce l'entrata in vigore del decreto dopo 180 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (04.08.2005).

Di conseguenza, a decorrere dalle prossime visite di manutenzione, il Tecnico incaricato segnalerà gli estintori che avranno già raggiunto il 18° anno di vita e che, all'entrata in vigore del decreto, non potranno più essere mantenuti in servizio.

Per l'anno 2005 le eventuali sostituzioni potranno essere effettuate solo con estintori omologati secondo il DM 20.12.1982, che potranno essere utilizzati per i prossimi diciotto anni.

Probabilmente, sul finire del 2005 saranno disponibili gli estintori omologati secondo norma UNI EN 3/7:2004.

Su apposita circolare ministeriale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, saranno resi noti, con frequenza annuale, gli elenchi aggiornati degli estintori omologati secondo il decreto in oggetto.

Il presente decreto non riguarda gli estintori carrellati.